



Dott. Mario Enrico ROSSI
NOTAIO
Via F. Romani n. 8 - 10131 Torino (TO)
Tel 011.8196360 - Fax 011.8196790

Allegato "A" al Repertorio numero 56.298/18.986

STATUTO DELLA SOCIETA' FOTOGRAFICA SUBALPINA

COSTITUITA IN DATA 4 APRILE 1899

Art. 1 - Denominazione

1.1 La "SOCIETA' FOTOGRAFICA SUBALPINA" è un'Associazione Culturale costituita in data 4 aprile 1899, che non persegue fini di lucro, con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, culturali legate al mondo della fotografia e più in generale dell'Arte.

Essa intende operare conformemente alle norme del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., d'ora in avanti denominata "SFS".

1.2 L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

Art. 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha la sede legale in Torino, all'indirizzo deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

2.2 Il mutamento dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce mutamento del presente Statuto e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata della Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea dei Soci ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 4 - Oggetto e scopo

4.1 L'Associazione è apartitica ed apolitica, a struttura democratica.

La SFS ha lo scopo di avvicinare tra loro le persone che hanno in comune l'interesse per la fotografia affinché possano conoscersi personalmente ed affermare nuovi vincoli di amicizia e solidarietà.

Lo fa mediante lo svolgimento in favore dei propri associati ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli stessi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) promuovere l'incremento della conoscenza e la diffusione della fotografia amatoriale attraverso l'organizzazione di mostre e proiezioni di immagini fotografiche, tanto collettive quanto personali, di riunioni, discussioni e conferenze sulla fotografia anche in correlazione con altri Circoli fotografici;

b) educazione, istruzione e formazione nonché attività culturali di interesse sociale, con particolare riferimento alla cultura fotografica e alle arti visive, ma anche alla contaminazione con altri linguaggi e forme d'arte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso l'organizzazione di: corsi, workshop, percorsi di tutoraggio, seminari, laboratori per bambini, esercitazioni pratiche, visite guidate ad archivi, manifestazioni, concorsi e realtà di rilievo del settore;

c) informa ed aggiorna i soci e i terzi nel campo della fotografia.

4.2 Per la realizzazione del già menzionato scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale di cui:

- alla lett. i) dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017 relativo alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4.3 Nello specifico, per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione intende svolgere azioni concrete quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lo studio, la ricerca, la divulgazione della fotografia amatoriale;
- favorire il coordinamento della attività dei Soci valorizzando l'apporto culturale e creativo di ciascuno;
- informare i Soci su iniziative e progetti ed organizzare e/o partecipare a seminari, conferenze, dibattiti, mostre ed eventi;
- promuovere, realizzare e patrocinare momenti formativi e concorsi inerenti la fotografia, gli audiovisivi ed i cortometraggi sia nazionali, sia internazionali;
- organizzare e gestire un archivio fotografico contenente materiale fotografico ed audiovisivo;
- diffondere pubblicazioni periodiche cartacee e digitali.

Tutte le attività potranno essere svolte in via autonoma dalla Associazione anche collaborando in vario modo con altre realtà interessate, siano essi enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Le attività saranno svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività svolta dai propri associati per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra.

4.4 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di

interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017.

4.5 Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017.

Art. 5 - Patrimonio e Risorse

5.1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

5.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore ai sensi dell'art. 7 d.Lgs. 117/2017;
- f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017.;
- g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017.

5.3 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

5.4 I versamenti comunque effettuati all'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti per la quota sociale, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né di estinzione, di recesso o di esclusione di un Socio dell'Associazione può, pertanto, farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 6 - Soci

I Soci si suddividono come segue:

Ordinari, partecipano a tutte le attività sociali sia in sede che online, non hanno limiti di frequentazione e possono occasionalmente invitare come ospite una persona estranea alla Società. Contribuiscono al mantenimento della Società con il versamento della quota sociale e della carta dei servizi.

Foranei, sono Soci ordinari che risiedono fuori dalla provincia di Torino, versano per intero la quota sociale e ridotta la carta dei servizi.

Familiari, sono Soci conviventi del Socio ordinario ed hanno la stessa residenza; partecipano a tutte le attività sociali. Versano per intero la quota sociale e ridotta la carta dei servizi.

Simpatizzanti, sono i soci che non partecipano alle attività della SFS ma ne condividono principi e valori. Versano solamente la quota associativa.

Allievi, sono le persone che partecipano ad un corso della SFS e la cui iscrizione comprende la quota sociale. Partecipano a tutte le attività sociali per la durata del corso a cui si sono iscritti.

Juniores, sono i Soci che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età al momento della iscrizione; possono appartenere a una delle precedenti categorie.

L'appartenenza all'una o all'altra categoria di Soci, non pregiudica l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa, con identici diritti e doveri, con la sola eccezione dei Soci minorenni i quali non hanno diritto di voto.

6.1 Il numero dei Soci è illimitato.

Chi intende aderire all'Associazione **presenta domanda** su apposito modulo **da inoltrare al Consiglio Direttivo** e contestualmente versa la quota sociale e la carta dei servizi prevista per l'anno in corso. **L'accettazione è comunicata** mediante e-mail ovvero per silenzio assenso e **l'iscrizione è annotata nel Libro Soci**.

In caso di **mancata accettazione**, questa deve essere **segnalata** entro 30 (trenta) giorni con contestuale restituzione della quota sociale e della carta dei servizi.

Il Socio che rinnova è tenuto al versamento della quota sociale e della carta dei servizi entro il mese di febbraio.

Il rapporto associativo e le sue modalità sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione associativa non potrà essere temporanea.

E' considerato Socio colui il cui nome risulta nel Registro Soci e sia in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso.

La **qualifica di Socio, è intrasmissibile e inalienabile**, e si perde unicamente per dimissioni, per morte del Socio, per mancato versamento della quota associativa annuale nel termine previsto dallo Statuto, o per revoca deliberata dall'Assemblea a causa di motivata ragione.

Tutti i Soci (*esclusi i Simpatizzanti e gli Juniores*) hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Circolo; alla vita associativa esprimendo il proprio voto con la sola eccezione dei Soci Juniores, anche per l'approvazione e le

modificazioni dello Statuto e di eventuali Regolamenti;

- godere dell'elettorato attivo e passivo (con le sole limitazioni per i Soci Juniores) agli Organi direttivi.

Tutti i Soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto gli eventuali Regolamenti e di rispettare le decisioni del Consiglio.

Anche la quota associativa è intrasmissibile, inalienabile, non è rivalutabile e non è frazionabile.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

La perdita della qualifica di Socio per qualsiasi motivo non comporta la restituzione della quota versata.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

7.1 Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I Soci, hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (a condizione che siano iscritti nel libro soci da sei mesi per eleggere e da un anno per essere eletti);

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo e coordinandosi con esso per definire l'incontro.

b) I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice-Presidente;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) l'Organo di controllo, in formazione collegiale o monocratica, ove nominato nei casi previsti dalla legge.

8.2 L'elezione degli organi dell'Associazione è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

8.3 I Soci che assumono cariche sociali all'interno dell'Associazione e del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità, indipendenza.

Art. 9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria.

9.2 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 6 (sei) nel libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

9.3 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

9.4 Essa inoltre:

- approva il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- approva il bilancio preventivo;
- elegge tra i Soci:
 - * il Presidente;
 - * il Segretario;
 - * il Tesoriere;
 - * i Consiglieri;
- nomina e revoca l'Organo di controllo stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i componenti siano esterni all'Associazione;
- delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione del Socio proposta dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- approva il regolamento attuativo dello statuto e le sue variazioni;
- delibera su eventuali altri argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- concede, su proposta del Consiglio Direttivo, le onorificenze di Presidente e Socio onorari.

9.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta

motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o quando il Consiglio Direttivo, a maggioranza, ne ritenga opportuna la convocazione.

9.6 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel Comune dove ha la sede legale.

9.7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno quindici giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e recante l'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo così come all'Organo di controllo, ove nominato.

9.8 L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto.

9.9 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

9.10 Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Il diritto di voto è esercitabile solo dai soci iscritti da almeno sei mesi nel libro soci ed è esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio avente diritto al voto; ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

9.11 È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (posta elettronica), purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota nonché accertare il voto che questi esprime.

9.12 Si reputa regolarmente costituita, pur in assenza di formale convocazione, l'Assemblea a cui partecipino tutti i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo, se nominato.

9.13 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzianti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano e non possono esser portatori di deleghe.

9.14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del

Consiglio oppure da qualsiasi altro Socio.

9.15 Le deliberazioni Assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo. I verbali sono redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

10.1 L'Assemblea straordinaria si riunisce qualora ne sia fatta esplicita richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione, effettuata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. Essa provvede a:

- a) deliberare la modifica dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Ogni altra assemblea ha natura di assemblea ordinaria.

10.2 Per le modifiche statutarie, nonché per la trasformazione, la fusione, la scissione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione e la presenza di più della metà dei soci in seconda convocazione e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega, tanto in prima che in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra i soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

11.2 L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Se al termine della elezione si verifichi il caso di due soci con pari voti, nel conteggio prevarrà l'anzianità di iscrizione all'Associazione.

11.3 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, del Presidente, del Segretario o del Tesoriere il Consiglio stesso nomina il primo dei non eletti.

In caso di mancanza di non eletti si procede alla convocazione della Assemblea Ordinaria per l'elezione del membro mancante.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

11.4 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci nonché istruire e decidere i procedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e proporre le esclusioni di Soci all'Assemblea;
- provvedere alla gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere;
- deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per statuto all'Assemblea dei Soci o che l'Assemblea deleghi;
- costituire, su proposta del Presidente, Commissioni consultive e di studio e gruppi di lavoro precisandone i compiti;
- approva la quota sociale annua (con precisazione che eventuali aumenti in corso d'anno devono essere ratificati dall'Assemblea Ordinaria);
- proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse;
- approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;
- proporre all'Assemblea dei Soci, la concessione delle onorificenze di Presidente e Soci Onorari.

11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al trimestre ed ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

11.6 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno della riunione.

11.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

11.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri.

11.9 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di controllo, se nominato.

11.10 La partecipazione degli aventi diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante e a questi sia consentito di esprimere le proprie determinazioni nelle deliberazioni da assumere.

11.11 Decadono dalla carica i Consiglieri che per tre

riunioni consecutive risultino assenti non giustificati.

11.12 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

11.13 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

11.14 Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

11.15 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - Il Presidente

12.1 Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci e ad esso spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

12.2 Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

12.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti per conto dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

12.4 Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Art. 13 - Onorificenze

E' possibile concedere specifiche onorificenze procedendo al conferimento della carica di:

- Socio Onorario ai fotografi che si sono particolarmente distinti ed abbiano acquisito meriti nel campo fotografico riconosciuti in un vasto ambito. L'attribuzione della onorificenza è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea ordinaria a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto.

Può essere concessa anche a persone esterne alla SFS.

- Presidente Onorario: al presidente, che non si dovesse ricandidare e che durante il suo mandato abbia dato notevole impulso e lustro alla Società, nonché esempio di aggregazione per tutti i Soci.

. La proposta può essere fatta dal Consiglio Direttivo motu proprio o da più della metà dei Soci che dovranno sottoscriverla e farla pervenire al predetto Consiglio. In entrambi i casi la proposta verrà votata alla prima Assemblea ordinaria ed a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto. Il presidente onorario non versa la quota sociale, frequenta le attività sociali e può essere invitato ad eventi o attività culturali della Società. Non ha diritto di voto nelle assemblee. I destinatari di onorificenze che intendano esercitare il diritto di voto dovranno versare la quota sociale. Tali onorificenze possono essere revocate dall'assemblea dei soci nel caso in cui si ravvedano comportamenti lesivi dell'immagine della SFS o in contrasto con gli obblighi statutari.

Art. 14 - Il VicePresidente

14.1 Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Viene scelto tra i Consiglieri neoeletti su proposta del Presidente.

Art. 15 - Il Segretario

15.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

15.2 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro Soci.

Art. 16 - Il Tesoriere

16.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione in conformità al bilancio ed alle delibere dei competenti organi associativi e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto sia preventivo sia consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

16.2 Provvede, con firma singola, agli incassi e pagamenti dell'Associazione mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie.

Art. 17 - Libri dell'Associazione

17.1 I libri dell'Associazione sono quelli prescritti dalla normativa vigente in materia e dal presente Statuto.

Art. 18 - Bilancio

18.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un

bilancio consuntivo.

18.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo analizza e convalida il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

18.3 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti dalla legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto.

18.4 Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Esso, previo appuntamento, potrà essere consultato.

Art. 19 - Organo di controllo

19.1 Qualora si posseggano i requisiti ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 deve essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo in forma di Collegio o monocratico.

19.2 Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non può essere eletto o far parte dell'Organo di controllo un membro del Consiglio Direttivo.

19.3 Nel caso in cui il soggetto incaricato del controllo sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dell'Organo di Controllo è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

19.4 Il soggetto incaricato del controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato.

19.5 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

19.6 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, ove presente, sia stato

redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

19.7 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 20 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

20.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

20.2 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

20.3 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

20.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

20.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 21 - Destinazione del patrimonio

21.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

21.2 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fatto salvo l'eventuale accantonamento provvisorio di avanzi di gestione.

21.3 La SFS non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

21.4 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in

modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

Art. 22 - Durata dell'anno sociale

22.1 L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea annuale dei Soci. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

22.2 Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Art. 23 - Scioglimento

23.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

23.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

23.3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24 - Norme finali

24.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 nonché le norme e le leggi in materia vigenti e degli eventuali Regolamenti Interni.

In originale firmati:

Claudio TIZZANI

Mario Enrico ROSSI, Notaio